



COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28/12/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di Dicembre alle ore 10:17, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	TENAGLIA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	MORALE LUANA	SI
CONSIGLIERE	CAVUTO PAOLO	SI
CONSIGLIERE	PERFETTI ATTILIO	SI
CONSIGLIERE	ZIU ADRIATIK	SI
CONSIGLIERE	PALOMBARO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	GIALLORETO NICOLA	SI
CONSIGLIERE	LOPO NOEMI	SI
CONSIGLIERE	LEVE ETTORE	SI
CONSIGLIERE	PAGNANELLI BRUNO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI FILOMENA	SI
CONSIGLIERE	DI MASCIO GIORGIA	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa RABOTTINI LUCIA SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il TENAGLIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la seduta e dà la parola al Vice Segretario affinché proceda con l'appello. Si constata la presenza di n. 13 consiglieri, compreso il Sindaco.

Il Presidente riprende la parola per comunicare che il primo punto all'o.d.g. recante "*Lettura ed approvazioni verbali di deliberazioni della seduta precedente*" non sarà discusso, per effetto dell'approvazione nella seduta precedente del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, e lo stesso è da considerarsi un refuso nella lettera di convocazione.

Chiede e ottiene la parola la Consiglieria Mariani volendo fare una dichiarazione sulla mancata approvazione dei verbali.

Esce il Sindaco alle ore 10.22.

Il Presidente, alle ore 10.25, propone una sospensione dei lavori al fine di addivenire ad una rapida soluzione della questione e mette a votazione la proposta. Rientra il Sindaco alle ore 10.25.

Con n.11 voti favorevoli, n. 1 contrario e n. 1 astenuto (Sindaco Radica) si procede alla sospensione del Consiglio Comunale.

Alle ore 10.29 riprende la seduta consiliare e il Vice Segretario procede con l'appello. Si constata la presenza di n. 13 consiglieri, compreso il Sindaco.

L'Assessore Di Paolo illustra la proposta di delibera e comunica che le aliquote IMU sono invariate rispetto all'anno scorso, come da tabella indicata nella proposta.

Riprende la discussione sul punto all'ordine del giorno. Chiede e ottiene la parola il Consigliere Leve, dichiarando che le aliquote IMU sono già al massimo e chiede chiarimenti su quale categoria di immobili strumentali si applica l'IMU. Risponde l'Assessore Di Paolo dichiarando che l'IMU si paga su fabbricati rurali di categoria D, ma la risposta non soddisfa il consigliere che invece vuole la specificazione puntuale e chiede, a nome del gruppo "Tollo rinasce" l'esenzione dal pagamento aliquota IMU su fabbricati uso strumentali.

Alle ore 10.35 i consiglieri Leve, Mariani e Pagnanelli abbandonano l'aula.

Chiede la parola la Consiglieria Di Mascio che chiarisce la sua posizione nei confronti del gruppo di minoranza, in quanto le è stato comunicato che deve fare gruppo da sola. Interviene il Sindaco affermando che dal 1999 c'è la possibilità di fare gruppi autonomi, anche successivamente alle elezioni. La consigliera continua il suo intervento dichiarando che non assume la responsabilità di alcuni gesti che non condivide.

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo

precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito*

per i tributi locali”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base *(e le detrazioni)* dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Aliquota terreni agricoli	0,76%
Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS	0,56%
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile	0,00%

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.	
Aliquote aree edificabili	0,86%
Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	1,06%
Aliquota fabbricati di proprietà comodante categorie da A1 A8 e A9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	0,96%
Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; • l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00%
Fabbricati concessi in locazione appartenenti alle categorie C1, C3 o D8 situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano di recupero esclusivamente come zone A1 e A2	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”

RICORDATO che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 17 in data 21/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

RITENUTO pertanto di **confermare, per l'anno 2023**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2023

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Aliquota terreni agricoli	0,76%
Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS	0,56%
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.	0,00%
Aliquote aree edificabili	0,86%
Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	1,06%
Aliquota fabbricati di proprietà comodante categorie da A1 A8 e A9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	0,96%
Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	0,96%

Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00%
Fabbricati concessi in locazione appartenenti alle categorie C1, C3 o D8 situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano di recupero esclusivamente come zone A1 e A2	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO inoltre di avvalersi, per l'anno 2023 della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO CHE, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come riportati in calce al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.9 voti favorevoli, n. // contrari e n. 1 astenuti (Di Mascio Giorgia) ,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2023 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Aliquota terreni agricoli	0,76%
Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti	0,56%

volontariamente negli elenchi INPS	
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.	0,00%
Aliquote aree edificabili	0,86%
Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	1,06%
Aliquota fabbricati di proprietà comodante categorie da A1 A8 e A9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	0,96%
Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	0,96%
Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; • l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009 	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00%
Fabbricati concessi in locazione appartenenti alle categorie C1, C3 o D8 situati nel centro urbano del territorio comunale, classificati nel vigente piano di recupero esclusivamente come zone A1 e A2	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di avvalersi, per l'anno 2023, della facoltà di cui all'art. 1, c. 755, L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26, legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. di stimare in € 528.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 9 voti favorevoli, n.// contrario e n. 1 astenuto (Di Mascio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 811 del 20/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 20/12/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 811 del 20/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 20/12/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
TENAGLIA ANTONIO

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa RABOTTINI LUCIA SIMONA



COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24/01/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- RETTIFICA ERRORE MATERIALE ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 28/12/2022

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro, del mese di Gennaio alle ore 19:20, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	RADICA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	TENAGLIA ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	MORALE LUANA	SI
CONSIGLIERE	CAVUTO PAOLO	SI
CONSIGLIERE	PERFETTI ATTILIO	SI
CONSIGLIERE	ZIU ADRIATIK	SI
CONSIGLIERE	PALOMBARO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	GIALLORETO NICOLA	SI
CONSIGLIERE	LOPO NOEMI	SI
CONSIGLIERE	LEVE ETTORE	SI
CONSIGLIERE	PAGNANELLI BRUNO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI FILOMENA	SI
CONSIGLIERE	DI MASCIO GIORGIA	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RADICA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Espone il Vice Sindaco Di Paolo, il quale illustra l'errore materiale della precedente deliberazione consiliare adottata il 28.12.2022 al nr. 61.

Interviene il consigliere Leve ringraziando il Consiglio per le condoglianze ricevute .

Aggiunge che l'errata indicazione dell'aliquota è il risultato di una non condivisione/apertura dell'apporto della minoranza. Torna quindi a proporre la detassazione dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

La delibera errata , era a sua volta frutto di errori di deliberazioni precedenti, mentre la proposta della minoranza porterebbe un contributo reale per le attività agricole, che ne trarrebbero beneficio.

Prende la parola il Vice-Sindaco, riferendosi all'uscita della minoranza dall'ultimo consiglio comunale, per evidenziare come in merito alle richieste di detassazione, bisogna anche porsi il problema della copertura, sicchè non basta fare emendamenti.

Uscire dall'aula e non votare su ben due bilanci, quali atti programmatori fondamentali dell'ente, non è accettabile.

Interviene il Sindaco per aggiungere che gli emendamenti non possono essere presentati in sede di Consiglio Comunale, in materie come il bilancio, dovendo essere presentati nel termine di legge.

Cio' in quanto, sull'emendamento, va acquisito il parere del responsabile del servizio e, se del caso, del revisore dei conti.

Interviene la Consiglieria Mariani per rispondere all'Assessore Di Paolo, che gli interventi fatti dall'Assessore Leve non devono essere diretti alla stessa.

Dichiarazione di voto del Consigliere Leve: l'errore poteva essere evitato con una maggiore attenzione.

Aggiunge che se per gli emendamenti deve essere trovata la copertura, è anche vero che gli stessi vengono puntualmente bocciati, e per questo motivo la minoranza voterà contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e, in particolare, gli artt. 52 e 59, concernenti la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2014;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

CONSIDERATO di conseguenza che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2022 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

RAVVISATA nella predetta deliberazione la presenza di un mero errore materiale nell'indicazione dell'aliquota IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale ovvero l'indicazione dell'aliquota dell'1% anziché quella corretta dello 0,1%;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di non ingenerare fraintendimenti nei contribuenti, rettificare l'errore materiale di indicazione dell'aliquota IMU dei fabbricati rurali a uso strumentale, mantenendo inalterate tutte le ulteriori aliquote corrette già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2022 come di seguito specificato:

	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi come riportati in calce al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 3 contrari (Leve Ettore, Pagnanelli Bruno e Mariani Filomena) e n. 1 astenuti (Di Mascio Giorgia),

DELIBERA

1. Di rettificare l'errore materiale di indicazione dell'aliquota IMU dei fabbricati rurali a uso strumentale, presente nella Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2022, mantenendo inalterate le aliquote corrette approvate, come di seguito specificato:

	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. voti favorevoli, n. contrari e n. astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 20,23 scioglie la seduta.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 23 del 16/01/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 16/01/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 23 del 16/01/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. RADICA ANGELO in data 16/01/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. RADICA ANGELO

Il Segretario Comunale
ISCERI RAFFAELA